

Ringrazio il Presidente e la Commissione per avermi dato l'occasione di svolgere alcune brevi osservazioni su una materia oggetto da tempo di approfonditi confronti e più volte portata all'attenzione del Parlamento.

In premessa ricordo che l'acquisizione della cittadinanza segue procedimenti e modalità differenti, a seconda delle situazioni su cui incide.

Sono di competenza dell'ufficiale di stato civile le istanze di riconoscimento della cittadinanza dello straniero nato in Italia che vi abbia risieduto legalmente fino al raggiungimento della maggiore età.

I provvedimenti in materia di concessione della cittadinanza per matrimonio con cittadino italiano sono invece di competenza del Ministero dell'interno: in particolare del prefetto per i residenti in Italia, del Capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione per i cittadini stranieri residenti all'estero e del Ministro dell'interno in caso di diniego per ragioni inerenti la sicurezza della Repubblica.

Spetta altresì al Ministero dell'interno l'istruttoria e la proposta per i provvedimenti di concessione della cittadinanza per residenza nel territorio nazionale, da adottare con decreto del Presidente della Repubblica.

Le proposte di legge oggi all'esame della I Commissione focalizzano l'attenzione innanzitutto sul tema del riconoscimento della cittadinanza ai minori nati o entrati in Italia in tenera età (AA.CC. 195, 717 e 920).

La centralità del tema del conferimento della cittadinanza ai minori è emersa, d'altra parte, anche dalle precedenti audizioni svolte presso questa Commissione.

L'A.C. 105 ha poi una portata più ampia, prevedendo anche sostanziali modifiche delle modalità di acquisizione della cittadinanza a seguito di matrimonio con un cittadino italiano o per "naturalizzazione", ossia per residenza nel territorio per un certo numero di anni.

Il tema principale è dunque quello dei minori .

La normativa in vigore nel nostro Paese prevede, com'è noto, l'acquisto della cittadinanza al compimento della maggiore età per lo straniero nato in Italia che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni dalla nascita (cd. *ius soli* differito). A questo caso si aggiunge quello del minore nato in Italia da genitori ignoti , apolidi o che non possono trasmettere la propria cittadinanza al figlio.

Molti Paesi europei applicano il principio dello *ius soli*, ma sempre accompagnato da requisiti aggiuntivi quali la residenza stabile del genitore, un certo numero di anni di residenza del minore o il compimento di un percorso scolastico (cd *ius soli temperato*).

Nessun ordinamento europeo assicura uno *ius soli* puro, collegato esclusivamente al criterio della nascita sul territorio.

L'A.C. 105 prevede che è considerato cittadino italiano, sulla base di una dichiarazione di volontà del genitore, chi nasce nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui uno regolarmente soggiornante da almeno un anno, oppure nato a sua volta in Italia.

Si tratta a ben vedere dell'introduzione di uno *ius soli tout court*.

L'AC 920 su questo punto richiede un requisito aggiuntivo diretto a qualificare la permanenza dei genitori nel territorio nazionale, ossia che almeno uno dei genitori sia titolare di un permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo o comunque risieda legalmente in Italia, senza interruzioni, da almeno cinque anni.

Accanto alla introduzione di uno *ius soli*, più o meno temperato, tutte le proposte di legge in esame, compreso l'A.C. 717 prevedono, con diverse modalità, ipotesi di acquisto della cittadinanza per il minore, nato o entrato in Italia entro il 10°/12° anno di età, che vi abbia concluso un percorso scolastico o di formazione professionale (*ius culturae*), collegando l'acquisizione della cittadinanza al percorso di vita realizzato dal minore nel nostro Paese

Certo, occorrerà anche valutare la platea dei possibili beneficiari, attesa l'ampiezza delle formulazioni utilizzate per i casi di *ius soli*.

Come già detto in precedenza, l'AC 105 non si concentra esclusivamente sul riconoscimento della cittadinanza ai minori ma interviene anche sui requisiti per la concessione della cittadinanza per matrimonio e per residenza.

Il provvedimento di concessione della cittadinanza, con cui il soggetto entra a far parte a pieno titolo della comunità nazionale, è atto di alta amministrazione, come ribadito anche di recente dal Consiglio di Stato che ha affermato con chiarezza che la concessione della cittadinanza costituisce esplicazione del potere sovrano dello Stato.

L'emanazione del decreto di concessione è subordinata a valutazioni discrezionali: il possesso dei requisiti prescritti costituisce un presupposto necessario, ma non sufficiente per la positiva conclusione del procedimento.

Non si tratta, infatti, di un semplice accertamento della sussistenza delle condizioni richieste espressamente dalla legge - come per una abilitazione amministrativa - quanto della verifica dell'opportunità dell'ingresso nella comunità nazionale basata su un complesso di elementi, tra i quali particolare rilievo assumono l'inequivocabile volontà dell'interessato di entrare a far parte della collettività nazionale, il livello di integrazione nel tessuto sociale, la condotta dell'interessato, il concorso al bilancio dello Stato

Si tratta, a ben vedere, di valutazioni simili a quelle operate negli altri Stati europei.

L' "*attribuzione della cittadinanza*" come atto vincolato solo alla verifica della sussistenza di determinati requisiti, previsto nella proposta parlamentare , rappresenta dunque un cambiamento sostanziale dell'attuale impianto normativo.

Un altro punto riguarda l'acquisizione della cittadinanza per matrimonio. Osservo che il periodo di residenza legale nel territorio della Repubblica, che la proposta di legge riporta a 6 mesi, è stato elevato a due anni per scoraggiare il fenomeno dei cd. "matrimoni di comodo": le disposizioni vigenti, comunque, prevedono il dimezzamento del termine in presenza di figli.

Particolare attenzione va altresì riservata alle cause ostative all'acquisizione della cittadinanza, che non possono prescindere dai motivi attinenti alla sicurezza della Repubblica e vanno valutati indipendentemente dall'esistenza di una sentenza di condanna.

Sui termini di conclusione del procedimento amministrativo di concessione, estesi da 24 a 48 mesi, debbo rilevare da un lato il progressivo incremento in questi anni del numero delle istanze e dall'altro la complessità del procedimento concessorio anche in ragione dell'accresciuta minaccia terroristica internazionale e dei preoccupanti fenomeni di contraffazione dei documenti dei Paesi d'origine prodotti dai richiedenti.

D'altra parte il previsto termine di 48 mesi per la conclusione del procedimento è soltanto un termine massimo

Inoltre, la qualificazione del ritardo dell'Amministrazione come silenzio-assenso non sarebbe compatibile con la natura degli interessi tutelati nel procedimento di conferimento della cittadinanza, che giustifica, nell'ordinamento vigente, l'esclusione dell'applicazione dell'istituto in questa materia.

Devo evidenziare che, grazie agli incessanti sforzi organizzativi posti in essere, è stato realizzato un deciso incremento della produttività, che ha visto crescere di circa il 70% nel 2019 i procedimenti definiti.

Negli ultimi due anni, infatti, l'Amministrazione ha avviato un concreto percorso di revisione delle procedure amministrative e di adeguamento alle innovazioni normative e informatiche per una più veloce definizione dei procedimenti.

Sono state diramate istruzioni operative per la semplificazione e informatizzazione dei controlli preventivi e finali sui requisiti necessari alla concessione (anni di residenza, posizione reddituale, conformità documentale, pregiudizi penali, sussistenza del rapporto di coniugio, mancanza di elementi ostativi alla sicurezza della Repubblica), agevolando il colloquio tra i vari Enti coinvolti.

L'interlocuzione con gli interessati è stata improntata alla più ampia informatizzazione: la domanda viene inoltrata on line e l'identificazione del richiedente avviene tramite Sistema Pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID); l'interessato in qualunque momento della procedura può interrogare il sistema ed avere notizie sullo stato della pratica; le comunicazioni tra Prefettura/Ministero e interessato avvengono tramite il sistema informativo di cittadinanza.

Le innovazioni introdotte hanno consentito il forte recupero di produttività che ho evidenziato. E' ora necessario proseguire sulla strada della completa reingegnerizzazione del sistema informatico, per sviluppare le dimensioni di interoperabilità e integrazione delle piattaforme e i contenuti di semplificazione operativa, in linea con gli obiettivi del Piano Nazionale per l'Innovazione del Paese.

D'altro canto, occorre aumentare le unità di personale in servizio presso gli uffici centrali e presso le prefetture. Per quest'ultime andrebbe potenziata la funzione di *front office*, al fine di garantire efficienza e trasparenza alle verifiche di competenza e ai servizi resi all'utenza.

Concludendo, auspico una riflessione complessiva sul tema che, pur nell'ottica di una facilitazione dell'acquisto della cittadinanza italiana a cui si ispirano le iniziative parlamentari in esame, assicurino il necessario equilibrio tra sistemi di acquisizione della cittadinanza per discendenza e per territorio.